



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe Ciccarelli, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 342/2025 del Ruolo Generale e promossa

da

[REDACTED] Nigeria) [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvocata
Cristina Laura Cecchini, come da mandato in atti;

- ricorrente -

MINISTERO DEGLI INTERNI – QUESTURA DI ROMA – COMMISSIONE
TERRITORIALE DI ROMA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende
ex lege;

- resistente non costituita -

Oggetto: mancata formalizzazione domanda di protezione internazionale.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi.

fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 07/01/2025, la sig.ra [REDACTED], chiedeva di “Voglia il Tribunale adito in via principale 1) Ai sensi dell’art 35 bis Accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, lo status di rifugiato della sig.ra [REDACTED] e per l’effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno ed il documento di viaggio 2) In via subordinata sub 1: accertare e dichiarare in favore della sig.ra [REDACTED] l’esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 251/07, e per l’effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; 3) In via ulteriormente subordinata sub 1 e 2 previa conversione del rito, fissata con decreto, ai sensi dell’art. 281-undecies co. 2, c.p.c., l’udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto un termine per la costituzione in giudizio [...] ordinare alla Questura di Roma di formalizzare e istruire la domanda reiterata di protezione internazionale della sig.ra [REDACTED] senza dover preventivamente rinunciare alla protezione speciale e mantenendo il relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA.”.

A sostegno del ricorso evidenziava di aver chiesto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della istanza di domanda di protezione internazionale, senza alcun esito; in particolare, alla ricorrente veniva riconosciuta la protezione speciale con provvedimento del Tribunale di Catania ma, a fronte della emersione di indizi di tratta e la volontà di presentare nuova domanda di protezione internazionale, la stessa rimaneva inevasa, posto che gli uffici amministrativi provvedevano solo a rinnovarle il permesso per protezione speciale.

L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente si deve dare atto di come il presente procedimento debba essere qualificato come accertamento dell’obbligo della parte convenuta di formalizzare la domanda di protezione internazionale della ricorrente e di provvedere al suo esame.

In effetti, tale è il pregiudizio lamentato dalla ricorrente; d'altra parte, alcuna decisione può essere adottata dal Tribunale in assenza del previo espletamento della procedura amministrativa della quale il giudizio ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 rappresenta il momento di sindacato giurisdizionale.

Tanto premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Nel caso di specie la ricorrente – emersi nuovi elementi relativi alle ragioni del proprio espatrio (come da relazione ente anti tratta) – ha il diritto di presentare nuova domanda di protezione (nelle forme della domanda reiterata) e di vederla esaminata, indipendentemente dalla titolarità di un altro permesso di soggiorno (peraltro permesso previsto dal diritto interno e nazionale, con prerogative differenti rispetto ai permessi conseguenti al riconoscimento della protezione internazionale maggiore di cui alla normativa comunitaria).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere ordinato alla parte convenuta, ciascuna per la rispettiva competenza, di formalizzare la domanda di protezione internazionale reiterata della ricorrente e di provvedere al suo esame.

Le spese possono essere compensate in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di provvedere alla formalizzazione della domanda reiterata di protezione internazionale della ricorrente e di provvedere al suo esame;
- spese compensate.

Roma, 18/6/2025

Il Giudice

Dott. Giuseppe Ciccarelli